

IL PENSIERO DI ALDO MORO E LA COSTITUZIONE

Bari, 4 maggio 2016

Si usa dire che la Costituzione italiana è frutto di un “compromesso” tra forze e ideologie politiche diverse e contrastanti. Si usa dire pure che l’idea dominante del pensiero di Aldo Moro è la “mediazione”, termine molto spesso sovrapposto e confuso con il primo e, altrettanto spesso, accomunato a questo in una superficiale accezione svalorizzante.

Si tratta, a mio avviso, di un’impostazione sbagliata, i cui effetti non sono puramente teorici e definitori, ma hanno rilevanti conseguenze sulla vita politica e sulla stessa convivenza civile.

Con riferimento alla Costituzione, Livio Paladin ha definito come “grossolano” l’uso della parola “compromesso” per indicare quei principi – positivizzati in norme giuridiche - nati dalla confluenza delle tre grandi culture che si confrontarono nell’Assemblea costituente: il liberalismo, il cattolicesimo e il marxismo. La precisazione di Paladin s’è resa necessaria proprio per la connotazione negativa assunta dal termine “compromesso” nel linguaggio comune e politico e recepita talvolta persino in riflessioni con pretese di scientificità. Eppure, già nella prima metà del XX secolo, Hans Kelsen aveva individuato nel compromesso l’essenza della democrazia parlamentare, il metodo che avrebbe consentito alle istituzioni politiche rappresentative di evitare crisi devastanti e conflitti irrisolvibili. Non dobbiamo dimenticare che, nella stessa epoca in cui si sviluppava il pensiero di Kelsen, un altro grande teorico del diritto, Carl Schmitt, enunciava l’idea base della concezione autoritaria della politica e dello Stato: la contrapposizione amico-nemico.

Il dilemma cruciale fu quindi: il compromesso e l’incontro su valori e principi condivisi o l’annientamento puro e semplice del nemico? La storia del ‘900 ci ha mostrato quali furono le

conseguenze della metafora bellica schmittiana applicata alla politica. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la scoperta dello “orrore assoluto” di Auschwitz si capì che occorreva abbandonare definitivamente l’ideologia della “purezza” - che aveva portato alle dittature e alla persecuzione politica e razziale, sino allo sterminio - non per tornare puramente e semplicemente alla vecchia democrazia parlamentare, spazzata via dal fascismo e dal nazismo, ma per costruire una nuova democrazia, nutrita di libertà e di giustizia sociale.

Questo grande programma di integrazione trovò il suo terreno elettivo, in Italia e non solo, nell’opera degli uomini che si apprestarono a scrivere le Costituzioni democratiche, non più limitate alla definizione dell’organizzazione dello Stato, ma necessariamente cariche di valori, che assunsero la veste giuridica di principi, nell’intento di impedire il ritorno al passato. Quest’ultimo infatti non si poteva escludere, neppure in teoria, se la sovranità fosse rimasta “vuota”, pura affermazione di potere, suscettibile di essere riempita di qualsiasi contenuto con immutata legittimità.

Nel pensiero di Aldo Moro – espresso nei suoi lucidi e magistrali interventi nei lavori dell’Assemblea costituente – si rispecchiano in modo chiaro tutte le esigenze, teoriche e politiche, che si manifestavano man mano che si procedeva nel difficile compito di ripristinare la democrazia e la libertà calpestate dal fascismo e, nello stesso tempo, di prefigurare una nuova società, ispirata all’eguaglianza e alla solidarietà, punti di incontro fondamentali del pensiero cristiano e di quello marxista.

In proposito, mi sembra emblematico l’intervento di Moro nella seduta del 13 marzo 1947, nel quale la Costituzione viene definita un «formula di convivenza», fondata su una «comune costante rivendicazione di libertà e di giustizia». Moro tiene a precisare, in polemica con i meschini dietrologi dell’epoca, che su questa essenziale connessione non vi era stato alcun «patteggiamento» con Togliatti, ma una piena concordanza sull’insufficienza della mera affermazione che l’Italia è una Repubblica democratica.

L'edificio del nuovo Stato doveva poggiare, per Moro, su tre pilastri: «la democrazia, in senso politico, in senso sociale ed in senso che potremmo chiamare largamente umano». Per procedere in questa direzione era necessario rinnovare profondamente la stessa dottrina della sovranità, non più forza irresistibile dell'autorità, che esercita un «prepotere di fatto», ma strumento al servizio della libertà e della dignità delle persone.

Emergono in questo, come negli altri interventi di Moro gli elementi essenziali che staranno alla base della Costituzione del 1948, discussa ed elaborata da uno straordinario gruppo di uomini, che seppero mettere da parte i pur aspri contrasti ideologici e politici di quegli anni, per trovare accordi duraturi, scoprendo di essere più uniti e concordi di quanto si potesse pensare sui destini futuri dei popoli liberati dalla tirannia,

Il punto di incontro sulla definizione generale della Repubblica «fondata sul lavoro», anziché «dei lavoratori», come proposto in un primo momento dalle sinistre, non fu un compromesso verbale, ma il comune riconoscimento che occorre superare – senza alcuna suggestione di esclusioni o dittature classiste – un'idea formale sia di sovranità che di eguaglianza. «Non accontentiamoci di parole – disse Moro – di dichiarazioni astratte, facciamo in modo attraverso la nostra legislazione sociale, che, il più possibile, siano di fatto eguali le condizioni e le possibilità di vita di tutti i cittadini.»

La finzione dell'eguaglianza formale, che si esprimeva nelle due figure del soggetto giuridico e del cittadino, che pure avevano segnato la Rivoluzione francese e la fine dell'ancien régime, aveva fatto il suo tempo. Si imponeva alla riflessione dei Costituenti l'uomo concreto, con i suoi bisogni e le sue peculiarità individuali e di gruppo, che dovevano tradursi in diritti civili, politici, ma anche sociali, nell'ambito di una democrazia pluralista. Senza la soddisfazione dei diritti sociali – quello al lavoro in primo luogo – ogni discorso di libertà ed eguaglianza suonava sterile e persino beffardo.

La sintesi dei diritti fondamentali si trova, nel pensiero di Moro, nell'idea di “dignità”, perno della concezione personalista posta alla base di tutta la Costituzione nascente, idea

particolarmente sentita da coloro che avevano visto e sofferto il suo annullamento in anni ancora vicini. Oggi si ironizza a torto su questa idea che accomuna il pensiero cristiano e laico moderno. Eppure la sua inclusione nel testo delle due grandi Costituzioni del dopoguerra uscite dalla dittatura, l'italiana e la tedesca, ha il significato preciso della discontinuità con il dominio incontrastato della forza e della volontà dello Stato, che annullava la persona e la rendeva mero numero.

L'immane potenza dello Stato e la sua indifferenza per le sorti e le sofferenze delle persone concrete richiamano oggi alla mente l'incombente potenza dei mercati, dominatori altrettanto irresistibili, e per di più anonimi, sottratti non solo a qualsiasi controllo democratico, ma soprattutto a qualsiasi valutazione etica. Le ragioni del costituzionalismo, sostenute da uomini come Aldo Moro nell'Assemblea costituente, devono oggi essere fatte valere nello spazio europeo ed in quello globale. Non dobbiamo farci scoraggiare dall'estrema difficoltà di questo obiettivo, rifugiandoci nel comodo rilievo del suo "utopismo". Cosa avrebbero dovuto dire allora gli uomini che avevano subito le persecuzioni nell'epoca dei fascismi trionfanti, che avevano combattuto contro potenze che sembravano invincibili, che si trovavano di fronte un panorama di macerie morali e materiali lasciate dalla barbarie delle dittature? Non si fecero intimorire e si unirono per guardare lontano, alle future generazioni.

Un'ultima considerazione.

Aldo Moro aveva la consapevolezza precisa del valore della Costituzione. Sentiva che, nel momento in cui veniva eletta l'Assemblea costituente, «non era giuoco una piccola cosa, una piccola vicenda accessoria; ma era veramente in giuoco tutta la civiltà del nostro Paese.» A chi ironizzava sulla norme di principio, che apparivano mere proclamazioni retoriche, rispondeva così: «L'effetto giuridico è quello di vincolare il legislatore, di imporre al futuro legislatore di attenersi a questi criteri supremi che sono permanentemente validi.» Le dichiarazioni di principio sono da lui definite «gli indirizzi supremi della nostra futura legislazione.» La Costituzione non è quindi un semplice limite, una cornice per l'attività legislativa, ma "indirizza" l'azione dello Stato verso fini sostanziali, variamente modulabili, ma intangibili nel

loro nucleo essenziale. In queste parole è contenuta in nuce la riflessione successiva, volta a valorizzare la Costituzione come norma giuridica e non come mero documento politico (penso a Vezio Crisafulli e a Paolo Barile).

Il valore “storico” della Costituzione, esaltato da Moro e da altri grandi protagonisti dell’Assemblea costituente non dovrebbe essere mai dimenticato in favore di concezioni contingenti e congiunturali delle sue norme. I nostri Padri costituenti non pensarono a vantaggi immediati per le loro parti politiche, come dimostra il fatto che le dimissioni del III Governo De Gasperi e la rottura dell’alleanza di governo tra democristiani e sinistre comunista e socialista, avvenute nel maggio 1947, non ebbero quasi eco in quella sede, dove si continuò a lavorare insieme, pensando al futuro.

Forse sarebbe un esempio da seguire, per non mischiare l’altezza del dettato costituzionale con la miseria di calcoli politici immediati.

Gaetano Silvestri

Presidente Emerito della Corte Costituzionale